

MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Le novità del c.d. DL “Ucraina” (DL 21 marzo 2022, n. 21)



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Indice

1. Premessa
2. Novità in materia di agevolazioni e crediti d'imposta
 - 2.1. Buoni pasto per i dipendenti (art. 2)
 - 2.2. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)
 - 2.3. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)
 - 2.4. Crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas - Incremento (artt. 5 e 9)
 - 2.5. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)
 - 2.6. Deduzione forfetaria autotrasportatori - Incremento delle risorse (art. 15 co. 2)
 - 2.7. Credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)
3. Altre novità
 - 3.1. Riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio (art. 1)
 - 3.2. Esportazione di materie prime critiche (art. 30)
 - 3.3. Prodotti a duplice uso (art. 35)
 - 3.4. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)
 - 3.5. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8)
 - 3.6. Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37)
 - 3.7. Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico (art. 10 co. 1)
 - 3.8. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19)



1. Premessa

Sulla G.U. 21 marzo 2022 n. 67, è stato pubblicato il DL 21 marzo 2022 n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il decreto si compone di 39 articoli, è entrato in vigore il 22 marzo 2022 e deve essere convertito in legge entro il 20 maggio 2022.

Di seguito, vengono esaminate le novità in materia di agevolazioni e crediti d'imposta (§ 2) e le “altre” novità su riduzione delle accise, rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, contributo straordinario contro il caro bollette, garanzie a favore delle imprese energivore, ... (§ 3).

Il DL 21/2022 prevede anche alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza che non formano oggetto della presente circolare:

art. 11: trattamenti di integrazione salariale;

art. 12: agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori di aziende in crisi;

art. 33: misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione.

2. Novità in materia di agevolazioni e crediti d'imposta

2.1. Buoni benzina per i dipendenti (art. 2)

Per l'anno 2022, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore.

2.2. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)

Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d'imposta

Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile:

entro il 31.12.2022;

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

2.3. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)

Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile:

entro il 31.12.2022;

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Cessione

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Trattamento fiscale

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

2.4. Crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas - Incremento (artt. 5 e 9)

È incrementata la misura per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (artt. 4 del DL 17/2022 e 15 del DL 4/2022) e a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022).

Nello specifico, il credito d'imposta è aumentato:

dal 20% al 25% per le imprese energivore (art. 4 del DL 17/2022);

dal 15% al 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022).

Modalità di utilizzo e cessione

Per i menzionati crediti di imposta viene previsto:

il limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022;

la cedibilità del credito, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

2.5. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)
Viene previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Determinazione del credito d'imposta e modalità di utilizzo

Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA. Va utilizzato:

entro il 31.12.2022;

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Cessione del credito d'imposta

È prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, analogamente a quanto previsto per le cessioni dei "bonus edilizi" (art. 122-bis del DL 34/2020).

Il credito d'imposta è infatti cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;

non rileva per la determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

2.6. Deduzione forfetaria autotrasportatori - Incremento delle risorse (art. 15 co. 2)

Viene ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190, destinata ad aumentare la deduzione forfetaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'art. 1 co. 106 della L. 23.12.2005 n. 266.

2.7. Credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)

Alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'art. 1 co. 738-783 della L. 160/2019 (la rata a saldo doveva essere versata entro il 16 dicembre 2021).

Requisiti soggettivi

Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DL 21/2022, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;

le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;

le imprese del comparto fieristico e congressuale;

i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;

in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;

i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 'Aiuti di importo limitato' e 3.12 'Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti' della predetta Comunicazione".

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un provvedimento del direttore della stessa Agenzia delle Entrate.

3. Altre novità

3.1. Riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio (art. 1)

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

benzina: 478,40 euro per mille litri;

olio gas/gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

Decorrenza e durata della rideterminazione

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22 marzo 2022) e fino al 30° giorno successivo a tale data (21 aprile 2022).

Inapplicabilità di altre riduzioni delle aliquote di accisa

Nel periodo sopra indicato, non trovano applicazione:

l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95;

le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al n. 12 della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

Inoltre, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, non si applica l'art. 1 co. 290 della L. 24.12.2007 n. 244 secondo cui, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal DLgs. 504/95, sono diminuite per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

Adempimenti



C.F. BNCMSM60L23F205B - P.I. 09531370154

MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcec milano.it

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa:

gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del DL in esame (22 marzo 2022) che al 30° giorno successivo a tale data (21 aprile 2022);

i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento stesso.

3.2. Esportazione di materie prime critiche (art. 30)

È introdotto l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'UE di materie prime critiche (CRM-Critical Raw Materials), che saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le CRM rientrano i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, i quali saranno soggetti all'obbligo di notifica.

Di conseguenza, le imprese che intendono esportare, direttamente o indirettamente, le materie prime critiche o i rottami ferrosi hanno l'obbligo di notificare, almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione, al MISE e al MAECI una informativa completa dell'operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000 euro per ogni singola operazione.

3.3. Prodotti a duplice uso (art. 35)

I procedimenti di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni a "duplice uso" (c.d. "dual use") dovranno svolgersi esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata.

La nuova procedura digitalizzata, in concreto, sarà utilizzabile dagli operatori non appena sarà comunicata la data di avvio dell'operatività della piattaforma, mediante un avviso del MAECI che sarà pubblicato sulla G.U. A supporto delle valutazioni tecniche che devono essere effettuate dal Ministero ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati, il DL 21/2022 ha previsto la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, fino a un massimo di 10.

Infine, nell'ottica dell'effettuazione di controlli efficaci e mirati, il decreto in esame ha integrato l'art. 17 del DLgs. 221/2017, dedicato alle misure ispettive volte ad accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione, prevedendo la possibilità per l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) di effettuare visite ispettive presso le imprese mediante l'invio di ispettori che possono accedere ai locali aziendali, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati o trasferiti.

3.4. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)

Per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, è stabilito fino a 12.000 euro il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas, di cui all'art. 1 co. 3 del decreto MISE 29.12.2016.

Si tratta del valore ISEE che conferisce il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici.

3.5. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8)

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, si dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a 24.

Garanzia SACE S.p.A.

Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai suddetti fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni stabilite dagli artt. 1 e 1-bis del DL 23/2020 convertito.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Conseguentemente:

sono istituite nell'ambito del Fondo Garanzia SACE di cui all'art. 1 co. 14 del DL 23/2020 convertito due sezioni speciali, a copertura delle garanzie offerte;

il Fondo di garanzia a favore delle PMI di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662 è rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

3.6. Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 37)

Per contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e tariffe del settore energetico, viene previsto per l'anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;

esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;

rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;

esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi;

introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Determinazione

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% se l'incremento è superiore a 5.000.000 euro. Non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.

Liquidazione e versamento

Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2022.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

Trattamento fiscale

Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

3.7. Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico (art. 10 co. 1)

È prevista, fino al 31 dicembre 2022, una garanzia rilasciata da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, operante per: finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (individuati con DPCM su proposta del MISE di concerto con il MEF); finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

La garanzia è regolata dalle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del DL 23/2020 convertito e copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Di conseguenza, la garanzia copre l'importo del finanziamento:

per il 90%, per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

per l'80%, per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

per il 70%, per imprese con valore fatturato superiore a 5 miliardi di euro.



MASSIMO BIANCHI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CORSO INDIPENDENZA, 5 – 20129 MILANO
TEL. 0273954116 FAX 0273954391
E-MAIL: dr.m.bianchi@mailitalia.com
PEC: massimo.bianchi@odcecmilano.it

La garanzia opera per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE.

3.8. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19)

Si prevede che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del DL 21/2022 (22 marzo 2022) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in tema di aiuti "de minimis" nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione suddette possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ex art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.

Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

